

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **50**

Seduta pomeridiana del 30 gennaio 2014

Presidenza del Presidente **Iacop**

indi

del Vicepresidente **Cargnelutti**

indi

del Presidente **Iacop**

Verbalizza Daniela ALZETTA, segue Dario LOCCHI.

Presidenza del Presidente Iacop

La seduta inizia alle ore 14.41.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 50^a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 48; qualora non fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, inoltre, che hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani ed il consigliere Tondo.

(I congedi sono concessi)

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Discussione sul disegno di legge:

“Disciplina delle elezioni provinciali” **(29)**

(Relatori di maggioranza **PAVIOTTI, LAURI**)

(Relatore di minoranza **ZIBERNA**)

Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei Relatori, dei singoli Gruppi e della Giunta regionale per la discussione del provvedimento in esame.

I Relatori di maggioranza PAVIOTTI e LAURI ed il Relatore di minoranza ZIBERNA, nell'ordine, illustrano le rispettive relazioni scritte.

Si passa al dibattito generale, nel corso del quale prendono la parola, nell'ordine, i consiglieri RICCARDI, GABROVEC (il quale svolge il proprio intervento in lingua slovena, concludendolo poi in lingua italiana), COLAUTTI TRAVANUT, LIVA, CARGNELUTTI, BOEM,

Presidenza del Vicepresidente Cargnelutti

MARSILIO, MARTINES, BIANCHI, MORETTI, DE ANNA e SHAURLI.

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza ZIBERNA, i Relatori di maggioranza LAURI e PAVIOTTI

Presidenza del Presidente Iacop

e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN.

Il PRESIDENTE comunica che, terminata così la discussione generale, si passa quindi all'esame dell'articolato.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento soppressivo (pagina 1.1)
Sopprimere l'articolo.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI
Emendamento modificativo (pagina 1.2)
Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 1

(Commissario straordinario)

1. Nelle more dell'approvazione di un progetto di legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, concernente la soppressione dell'ente Provincia, e di un progetto di legge di riordino delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto, non si procede al rinnovo degli organi provinciali che cessano per scadenza naturale nel corso del 2014.
2. Gli organi provinciali che cessano nel corso del 2014 sono sostituiti da un Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il quale esercita le funzioni di Presidente, Giunta e Consiglio provinciale.
3. L'incarico di Commissario straordinario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale ed è affidato, dalla Giunta regionale, in alternativa, a soggetti che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali presso Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche private o che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, purché in possesso dei requisiti generali per l'accesso alla categoria dirigenziale presso l'amministrazione regionale, nonché del relativo possesso del diploma di laurea.
4. Nel caso in cui la legge di riordino di cui al comma 1 non venga approvata alla data del 24 febbraio 2015, gli organi provinciali che sono cessati a tale data sono rinnovati secondo la normativa vigente entro il 30 aprile 2015.
5. Il Commissario straordinario rimane in carica sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle autonomie locali di cui al comma 1, e comunque fino alle eventuale elezioni degli organi provinciali di cui al comma 4.>>.

MARTINES, PAVIOTTI, LAURI, EDERA
Emendamento modificativo (pagina 1.3)

Al comma 1, dopo le parole <<Giulia>> inserire le seguenti: <<ed in attesa della conclusione del procedimento di modificazione dello Statuto, finalizzato alla soppressione del livello ordinamentale delle province e avviato su iniziativa del Consiglio regionale a norma dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto medesimo>>.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrato l'emendamento di pagina 1.1.

La consigliera BIANCHI illustra l'emendamento di pagina 1.2.

Il Relatore di maggioranza PAVIOTTI illustra l'emendamento di pagina 1.3.

Dopo l'intervento, nel successivo dibattito, del solo consigliere COLAUTTI, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza ZIBERNA (contrario al comma 3 dell'emendamento

di pagina 1.2, di cui chiede la votazione per parti separate), i Relatori di maggioranza LAURI (contrario agli emendamenti di pagina 1.1 e 1.2; favorevole, *fuori microfono*, all'emendamento di pagina 1.3) e PAVIOTTI (favorevole all'emendamento di pagina 1.3) e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (contrario agli emendamenti di pagina 1.1 e 1.2; favorevole all'emendamento di pagina 1.3).

L'emendamento di pagina 1.1, posto in votazione, non viene approvato.

I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'emendamento di pagina 1.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento di pagina 1.3, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 1 bis:

ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 1 bis.1)
1. Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

<<Art. 1 bis
(Funzioni)

1. Le province esercitano le funzioni individuate con legge regionale di cui all'articolo 9 della PLN n. 1.>>.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA ritira tale emendamento.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI
Emendamento soppressivo (pagina 2.1)
Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento soppressivo (pagina 2.2)
Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 2.3)
Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 2
(Organi della provincia)

1. Sono organi della provincia di cui all'articolo 1 esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l'assemblea dei sindaci.

2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

3. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 2.4)

1. Al comma 1 sopprimere le parole <<e la giunta provinciale>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 2.5)

1. Al comma 1 sopprimere le parole <<l'assemblea dei sindaci>>.

CIRIANI

Emendamento modificativo (pagina 2.6)

1. Al comma 1 sopprimere le parole <<l'assemblea dei sindaci>>.

La consigliera BIANCHI, motivandone le ragioni, ritira l'emendamento di pagina 2.1 e tutti gli emendamenti interamente soppressivi dei successivi articoli.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA illustra gli emendamenti di pagina 2.3, 2.4 e 2.5, dà per illustrato l'emendamento di pagina 2.2 e, a differenza della consigliera Bianchi, dichiara di mantenere tutti gli emendamenti interamente soppressivi dei successivi articoli.

Il PRESIDENTE, vista l'assenza del presentatore, consigliere Ciriani, dichiara decaduto l'emendamento di pagina 2.6.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza ZIBERNA (favorevole a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza LAURI e PAVIOTTI e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (tutti contrari a tutti gli emendamenti).

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 2.1 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti di pagina 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 3.1)

Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 3.2)

Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 3.3)

1. Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 3

(Elezione del presidente della provincia)

- 1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.*
- 2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.*
- 3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.*
- 4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.*
- 5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.*
- 6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 22.*
- 7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 22. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.*
- 8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco, ove avvenga per fine del mandato.*
- 9. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.>>.*

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 3.4)

1. Sostituire il comma 2 con il seguente:

<<L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, nonché esprime il parere obbligatorio sullo schema di bilancio adottato dalla giunta provinciale.>>

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 3.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrato l'emendamento di pagina 3.2 ed illustra gli emendamenti di pagina 3.3 e 3.4.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di maggioranza LAURI (contrario a tutti gli emendamenti) e PAVIOTTI (contrario agli emendamenti di pagina 3.2 e 3.3; si rimette alla valutazione della Giunta su quello di pagina 3.4) e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (contrario a tutti gli emendamenti).

Gli emendamenti di pagina 3.2, 3.3 e 3.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI
Emendamento soppressivo (pagina 4.1)
Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento soppressivo (pagina 4.2)
Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 4.3)
Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 4

(Elezione del consiglio provinciale)

- 1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.*
- 2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.*
- 3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.*
- 4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.*

5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.

6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica il comma 5 del presente articolo.

7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 3, comma 4, dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 3, comma 4.

9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 3, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 20. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 22.

11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 4.4)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. Il consiglio provinciale è composto da:

a) dodici consiglieri nelle province con popolazione sino a 300.000 abitanti;

b) sedici consiglieri nelle province con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 4.5)

Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 4.6)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

<<3. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 4.7)

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

<<Composizione del consiglio provinciale>>.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 4.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrati gli emendamenti di pagina 4.2 e 4.5 ed illustra gli emendamenti di pagina 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di maggioranza LAURI (si rimette alla valutazione della Giunta sull'emendamento di pagina 4.6, contrario a tutti gli altri emendamenti) e PAVIOTTI (contrario a tutti gli emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (anch'egli contrario a tutti gli emendamenti).

Gli emendamenti di pagina 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 4, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 5.1)

Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 5.2)

Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento sostitutivo (pagina 5.3)

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 5

(Costituzione degli organi in sede di prima
applicazione della presente legge)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 3 e le elezioni del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 4 sono convocate e indette dal presidente della provincia o dal commissario:

a) entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni che si terranno nel 2014 per il rinnovo di sindaci e consigli dei comuni appartenenti alla provincia, per le province i cui organi scadono per fine del mandato nel 2014. Ove sia previsto il turno di ballottaggio anche solo per un comune della provincia nell'ambito delle predette elezioni, i trenta giorni si computano dal predetto turno;

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

2. L'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.4)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

<<2. Il presidente della provincia viene eletto dal consiglio provinciale nel suo ambito, nella prima seduta.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.5)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

<<2. Il presidente della provincia è eletto dal consiglio provinciale nel suo ambito, nella prima seduta.

3. La Giunta provinciale viene eletta dal consiglio provinciale, nel suo ambito, su proposta del presidente, nella prima seduta.>>.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 5.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrato l'emendamento di pagina 5.2, illustra gli emendamenti di pagina 5.3 e 5.4 e ritira l'emendamento di pagina 5.5.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di maggioranza LAURI e PAVIOTTI e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (tutti contrari a tutti gli emendamenti).

Gli emendamenti di pagina 5.2, 5.3 e 5.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento di pagina 5.5 è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 5, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

*Emendamento soppressivo (pagina 6.1)
Sopprimere l'articolo.*

*ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento soppressivo (pagina 6.2)
Sopprimere l'articolo.*

*ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 6.3)
1. Al comma 2 le parole <<e la giunta provinciale scadono>> sono sostituite dalle parole <<scade>>.*

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 6.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrato l'emendamento di pagina 6.2 ed illustra l'emendamento di pagina 6.3.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di maggioranza LAURI e PAVIOTTI e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (tutti contrari a tutti gli emendamenti).

Gli emendamenti di pagina 6.2 e 6.3, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI
Emendamento soppressivo (pagina 7.1)
Sopprimere l'articolo.*

*ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento soppressivo (pagina 7.2)
Sopprimere l'articolo.*

*ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento sostitutivo (pagina 7.3)
Sostituire l'articolo con il seguente:*

<<Art. 7

1. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.>>.

*ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 7.4)
Sostituire il comma 1 con il seguente:*

<<1. Gli incarichi di consigliere provinciale, presidente e consigliere delegato sono esercitati a titolo gratuito>>.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento di pagina 7.4.1 (pagina 7.4.0.1)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1 dopo le parole <<dell'assemblea dei sindaci>> inserire le seguenti: <<assunti in attuazione della presente legge>>;

2. Dopo il comma 1 inserire il seguente:

<<1 bis Agli amministratori provinciali spetta, con oneri a carico dell'amministrazione provinciale, il rimborso delle spese sostenute in relazione all'espletamento del loro mandato con le modalità e i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 14 bis, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.).

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 7.4.1)

1. Al comma 1 dopo le parole <<dell'assemblea dei sindaci>> inserire le seguenti: <<assunti in attuazione della presente legge>>.

CIRIANI

Emendamento modificativo (pagina 7.5)

1. Al comma 1 dopo le parole <<titolo gratuito>> aggiungere le parole <<né sono riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la partecipazione degli stessi ai lavori del Consiglio e dell'Assemblea>>.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 7.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrato l'emendamento di pagina 7.2, illustra gli emendamenti di pagina 7.3 e 7.4.

L'assessore PANONTIN illustra gli emendamenti di pagina 7.4.0.1 e 7.4.1

Il PRESIDENTE informa che, a questo punto, devono considerarsi decadute le parole "e consigliere delegato" dell'emendamento di pagina 7.4 e, vista l'assenza del presentatore, consigliere Ciriani, dichiara decaduto l'emendamento di pagina 7.5

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza ZIBERNA (favorevole ai propri emendamenti; preannuncia un voto di astensione sugli emendamenti giuntali), i Relatori di maggioranza LAURI (contrario agli emendamenti di pagina 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5; favorevole all'emendamento di pagina 7.4.0.1) e PAVIOTTI (favorevole agli emendamenti giuntali, contrario a tutti gli altri emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (anch'egli favorevole agli emendamenti giuntali, contrario a tutti gli altri emendamenti).

Gli emendamenti di pagina 7.2, 7.3 e 7.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Il subemendamento di pagina 7.4.0.1, interamente sostitutivo dall'emendamento di pagina 7.4.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento di pagina 7.4.1, interamente sostituito dall'emendamento di pagina 7.4.0.1, posto irrisolto in votazione, viene approvato.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 8.1)

Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 8.2)

Sopprimere l'articolo.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 8.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrato l'emendamento di pagina 8.2.

Il PRESIDENTE ricorda che, trattandosi di un emendamento interamente soppressivo, verrà posto in votazione il mantenimento dell'articolo.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza ZIBERNA (contrario al mantenimento dell'articolo), i Relatori di maggioranza LAURI e PAVIOTTI e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (tutti favorevoli al mantenimento dell'articolo).

Il mantenimento dell'articolo 8, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 9.1)

Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 9.2)

Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 9.3)

1. Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 9
(Statuto)

1. Lo statuto delle Province stabilisce le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi e ne determina la sede.

2. Lo statuto è approvato dall'Assemblea provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea medesima. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea provinciale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.

3. Lo Statuto stabilisce i criteri per la ponderazione del voto considerando quali parametri la popolazione e il territorio di competenza del singolo Sindaco, ciascuno dei quali non potrà pesare meno del 25 per cento e più del 75 per cento.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 9.4)

1. Al comma 1 sopprimere le parole <<e di una nuova giunta>>.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 9.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrato l'emendamento di pagina 9.2 ed illustra gli emendamenti di pagina 9.3 e 9.4.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di maggioranza LAURI e PAVIOTTI e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (tutti contrari a tutti gli emendamenti).

Gli emendamenti di pagina 9.2, 9.3 e 9.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 9, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 10.1)

Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 10.2)

Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 10.3)

1. Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 10

(Commissario straordinario)

- 1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per ciascuna Provincia, al quale compete l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente, alla Giunta e al Consiglio dell'ente locale. L'incarico di commissario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale ed è affidato, dalla Giunta regionale, preferibilmente a uno dei presidenti di provincia uscenti oppure, in alternativa, a soggetti che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali presso Amministrazione pubbliche o persone giuridiche private o che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, purché in possesso dei requisiti generali per l'accesso alla categoria dirigenziale presso l'amministrazione regionale, nonché del relativo possesso del diploma di laurea, e ha termine con il subentro alle Province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia delle rispettive Province di cui all'articolo 2, comma 1.*
- 2. Il commissario straordinario dovrà redigere un inventario dettagliato di tutti i beni, compresi quelli demaniali, nella disponibilità dell'Amministrazione provinciale di riferimento al fine di attuare la procedura di trasferimento dei medesimi alla Regione, ai sensi dell'articolo 10.*
- 3. Al commissario straordinario competono tutti i compiti preparatori per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.*
- 4. L'incarico del commissario straordinario non può avere una durata superiore ad un anno e non è rinnovabile.>>.*

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 10.4)

- 1. Al comma 2 dell'articolo 10 le parole <<e la giunta cessano>> sono sostituite dalle parole <<cessa>>.*
- 2. Al comma 3 dell'articolo 10 sono soppresse le parole <<e di una nuova giunta>>.*
- 3. Al comma 5 dell'articolo 10 la parola <<esecutivo>> è sostituita dalla parola <<presidente>>.*

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 10.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrato l'emendamento di pagina 10.2 ed illustra gli emendamenti di pagina 10.3 e 10.4.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di maggioranza LAURI e PAVIOTTI e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (tutti contrari a tutti gli emendamenti).

Gli emendamenti di pagina 10.2, 10.3 e 10.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 10, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato

All'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 11.1)

Sopprimere l'articolo.

*ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento soppressivo (pagina 11.2)
Sopprimere l'articolo.*

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 11.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrato l'emendamento di pagina 11.2.

Il PRESIDENTE ricorda che, trattandosi di un emendamento interamente soppressivo, verrà posto in votazione il mantenimento dell'articolo.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza ZIBERNA (contrario al mantenimento dell'articolo), i Relatori di maggioranza LAURI e PAVIOTTI e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (tutti favorevoli al mantenimento dell'articolo).

Il mantenimento dell'articolo 11, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI
Emendamento soppressivo (pagina 12.1)
Sopprimere l'articolo.*

*ZIBERNA, Relatore di minoranza
Emendamento soppressivo (pagina 12.2)
Sopprimere l'articolo.*

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 12.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrato l'emendamento di pagina 12.2.

Il PRESIDENTE ricorda che, trattandosi di un emendamento interamente soppressivo, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza ZIBERNA (contrario al mantenimento dell'articolo), i Relatori di maggioranza LAURI e PAVIOTTI e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (tutti favorevoli al mantenimento dell'articolo).

Il mantenimento dell'articolo 12, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi dell'articolo 12 bis:

CIRIANI

Emendamento modificativo (pagina 12 bis.1)

1 Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

*<<Art. 12 bis
(Incompatibilità)*

1. L'incarico di Presidente di Provincia è incompatibile con l'incarico di Sindaco.>>.

CIRIANI

Emendamento modificativo (pagina 12 bis.2)

1 Dopo l'articolo 12 bis aggiungere il seguente:

*<<Art. 12 bis
(Incompatibilità)*

1. L'incarico di Presidente di Provincia è incompatibile con l'incarico di Sindaco del Comune capoluogo di Provincia.>>.

Il PRESIDENTE, vista l'assenza del presentatore, consigliere Ciriani, dichiara decaduti tali emendamenti, che vengono fatti propri dal Relatore di minoranza ZIBERNA.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di maggioranza LAURI e PAVIOTTI e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (tutti contrari ad entrambi gli emendamenti).

Gli emendamenti di pagina 12 bis.1 e 12 bis.2, istitutivi di nuovi articoli, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

All'articolo 13 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 13.1)

Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 13.2)

Sopprimere l'articolo.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 13.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrato l'emendamento di pagina 13.2.

Il PRESIDENTE ricorda che, trattandosi di un emendamento interamente soppressivo, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza ZIBERNA (contrario al mantenimento dell'articolo), i Relatori di maggioranza LAURI e PAVIOTTI e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (tutti favorevoli al mantenimento dell'articolo).

Il mantenimento dell'articolo 13, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 14.1)

Sopprimere l'articolo.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 14.2)

Sopprimere l'articolo.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 14.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA dà per illustrato l'emendamento di pagina 14.2.

Il PRESIDENTE ricorda che, trattandosi di un emendamento interamente soppressivo, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza ZIBERNA (contrario al mantenimento dell'articolo), i Relatori di maggioranza LAURI e PAVIOTTI e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (tutti favorevoli al mantenimento dell'articolo).

Il mantenimento dell'articolo 14, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato per domani, 31 gennaio, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 48, del 29 gennaio 2014, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 18.30.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE